

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 9 OTTOBRE 1970

(58^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione degli articoli:

« Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito » (1279) (D'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri; Abelli ed altri; Roberti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati);

e proposta di assorbimento del disegno di legge:

« Disposizioni in materia di imposte di ricchezza mobile delle categorie C/1 e C/2 » (1268) (D'iniziativa dei senatori Belotti ed altri):

PRESIDENZE	Pag. 778, 779, 780, 782, 783, 785 786, 788, 789, 790, 791, 792
ANDERLINI	787
BANFI	782, 783, 785, 787
BELOTTI	782, 783, 784, 787, 788, 789
BOSSO	780, 788
FORTUNATI	778, 779, 780, 786, 790, 791
PIRASTU	782, 784, 785, 787
SEGNANA	779, 789, 790, 791

SOLIANO	Pag. 788
TRABUCCHI	785, 787
VALSECCHI Athos, relatore	779, 786, 787, 791
ZUGNO	780, 781, 787

La seduta ha inizio alle ore 18,20.

Sono presenti i senatori: Albertini, Andò, Baldini, Banfi, Belotti, Biaggi, Bosso, Buzio, Cifarelli, Colella, Corrias Efisio, De Luca, Fada, Formica, Fortunati, Franza, Li Vigni, Martinelli, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos e Zugno.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Antonino Macarrone è sostituito dal senatore Mammucari.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Attaguile.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge:

« **Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito** » (1279), d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri; Abelli ed altri; Roberti ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*); e **proposta di assorbimento del disegno di legge: « Disposizioni in materia di imposte di ricchezza mobile delle categorie C/1 e C/2 »** (1268), d'iniziativa dei senatori Belotti ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione, in sede redigente, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Sulotto, Arzilli, Di Puccio, Tognoni, Borraccino, Caponi, Cesaroni, Di Marino, D'Alema, Damico, Giovannini, Gramigna, Olmini, Lama, Lenti, Martelli, Nicolai Cesarino, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Scutari, Scipioni, Specchio, Speciale, Valori, Vespignani, Amasio; Abelli, Santagati, Delfino, Romeo; Roberti, Pazzaglia, Delfino, Romeo, Abelli, Santagati: « Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prima di dare la parola al relatore, senatore Athos Valsecchi, desidero ricordare ai colleghi che la conferenza dei capi gruppo ha concordato che la discussione del disegno di legge in titolo avvenga alla riapertura dei lavori dell'Assemblea, prevista per il 20 ottobre prossimo. Di conseguenza, la discussione del medesimo, a noi affidata in sede redigente, deve necessariamente essere fatta prima della conclusione del dibattito sul cosiddetto « decretone » che si sta attualmente svolgendo in Aula e che si presume verrà terminato entro la fine settimana.

Vi sarebbe anche l'alternativa di prendere in esame il provvedimento nell'entrante settimana, ma questo obbligherebbe tutta la Commissione a riunirsi prima del 20

ottobre e non so se gli impegni di ciascuno di noi lo permettono.

Comunico inoltre che al disegno di legge predetto sono stati presentati alcuni emendamenti ad iniziativa dei senatori del Gruppo comunista e del senatore Li Vigni.

Pertanto, per dar modo alla Commissione di esaminarli, penserei che — forse — la soluzione migliore sarebbe quella di iniziare intanto la discussione del provvedimento con la relazione del senatore Valsecchi prevedendo fin da ora una nuova seduta per domani mattina ad ora da stabilirsi in dipendenza dei lavori dell'Assemblea.

F O R T U N A T I . Mi permetta, onorevole Presidente, di nutrire qualche dubbio sulla effettiva possibilità di riunire nuovamente la 5ª Commissione nella giornata di domani poichè il calendario dei lavori in Assemblea nelle prossime ore si presenta gravosissimo.

Non vedo dunque come si possa materialmente seguire la discussione del disegno di legge n. 1325 in quella sede e riunirsi anche qui per esaminare questo provvedimento.

Comunque, anche questo sarebbe stato possibile, con molta buona volontà da parte nostra, se non fossero stati presentati gli emendamenti che il Presidente ha ora preannunciati, se tutto, insomma, fosse stato pacifico. Ma, stante questa situazione, come si può seriamente pensare ad ultimare l'esame del disegno di legge Raffaelli ed altri?

P R E S I D E N T E . Effettivamente, si tratta di un provvedimento che riguarda uno sgravio fiscale di ben 160 miliardi e che, dunque, merita da parte nostra ogni attenzione.

Tante volte dedichiamo lunghissime discussioni a provvedimenti che investono cifre ben più modeste e anche io sono convinto che la questione in esame debba essere da noi considerata con ponderatezza e calma, liberi da restrizioni di tempo.

Mi viene suggerito di riunirci lunedì 19 ottobre. In questo caso, io vorrei ascoltare anzitutto l'opinione del collega Valsecchi,

che è relatore del disegno di legge, e in secondo luogo vorrei andare a sentire anche il parere della Presidenza.

V A L S E C C H I , *relatore*. Se io potessi parlare liberamente, farei delle melanconiche osservazioni su una forma di estremizzazione della discussione. Non vado in questo momento a vedere da quanto tempo sono state presentate queste proposte, unificate dall'altro ramo del Parlamento dopo due anni dalla loro presentazione e quindi trasmesse al Senato in giugno, per cui, se non ci fosse stata la vacanza del Governo, avremmo avuto tutto il tempo di esaminarle e approvarle. Ma, poichè con l'articolo 9 del provvedimento si detta — e non poteva essere diversamente — che le disposizioni in questione entrano in vigore dal 1ª gennaio 1971, giacchè evidentemente non possono interessare che la dichiarazione dei redditi che si farà entro il 31 marzo dell'anno venturo, non comprendo perchè si debba discutere il disegno di legge questa sera. Coloro che pretendono che io stia qui fino a mezzanotte o anche alla una per esaminare gli emendamenti che sono stati presentati al disegno di legge, non hanno tenuto conto di una cosa: che io non sono in grado di riferire questa sera su tali emendamenti, non avendo avuto il tempo di prenderli in esame. Io non voglio passare per matto o per superficiale.

Quindi, signor Presidente, *rebus sic stantibus*, non ravvisando assolutamente l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge e credendo che le cose si possano fare meglio con più calma proprio perchè il provvedimento entrerà in vigore col 1º gennaio 1971, io non intendo sottopormi a nessuno sforzo. Perciò rinuncio a fare la relazione in queste condizioni e prego di essere magari sostituito nell'incarico di relatore.

P R E S I D E N T E . Allora, sospendiamo per il momento la seduta. Mi lasci, collega Valsecchi, conferire con il Presidente del Senato per sottoporgli il nostro unanime desiderio di riunirci nel pomeriggio di lunedì 19 ottobre.

V A L S E C C H I , *relatore*. Signor Presidente, io voglio essere molto concreto. Credo che tutti siano persuasi che queste norme andranno in vigore col 1º gennaio 1971, perchè non possono avere efficacia prima.

Questa Commissione, a differenza delle altre, è venuta qui per tre settimane consecutive, prima che si riaprisse il Parlamento, per predisporre il lavoro dell'Aula. La terz'ultima settimana prima della riapertura siamo venuti per due giorni, la penultima per cinque e l'ultima per altri cinque giorni. Credo che, al limite, bisogna pur avere un po' di rispetto per i membri di questa Commissione. Io, per quanto mi riguarda, questa sera non intendo fare niente; ma vorrei che gli altri riconoscano che non si può sottoporre la Commissione finanze e tesoro ad uno sforzo eccessivo.

Quando noi dicessimo ai capigruppo di prendere semplicemente nota di queste fondate richieste e che ci impegnamo ad approvare il disegno di legge entro la seconda settimana della ripresa dei lavori parlamentari, io credo che non avrebbero nulla da ridire, poichè la legge entrerà in vigore sempre il 1º gennaio 1971. O forse cambia qualcosa se pubblichiamo il provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, invece che alla metà di ottobre, l'ultima settimana di ottobre o anche la prima di novembre? Vogliamo una buona volta dimostrare di essere delle persone con la testa sulle spalle? Io personalmente non intendo più tollerare questa ignoranza del nostro lavoro, chè di ignoranza si tratta: infatti, si detta legge in casa nostra senza conoscere i testi su cui lavoriamo. Tocca a noi richiamare l'attenzione dei colleghi su quello che dobbiamo o possiamo fare.

S E G N A N A . Siamo solidali con lei.

F O R T U N A T I . Lei, onorevole Valsecchi, ha ragione e sa che anch'io ho protestato diverse volte per un simile modo di procedere. Ho però l'impressione — qualcuno me ne deve aver accennato — che nella riunione dei capigruppo si fosse

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

58ª SEDUTA (9 ottobre 1970)

stabilito che la seduta di oggi della Commissione sarebbe stata una riunione formale, per cui, dopo essere venuti, ce ne saremmo andati subito via.

B O S S O . Ma questo è ancora meno serio!

F O R T U N A T I . Perchè prendersela con i capigruppo? Ognuno avrà avuto delle indicazioni: non se la sono certo inventata questa storia.

Comunque il punto di fondo, secondo me, è questo: si tratta di sapere, in linea di previsione di larga massima, se si è per la conferma o non conferma del testo pervenuto dalla Camera dei deputati. A mio parere, non si tratta, come dice il collega Valsecchi, della pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* a metà ottobre o a fine ottobre; è chiaro che il problema si complica se, accogliendo degli emendamenti, si rinvia il disegno di legge alla Camera dei deputati. Questo è il punto centrale, decisivo. È bene dirci subito le cose come stanno, perchè i dubbi sono legati proprio alla questione che ho indicato.

Z U G N O . Io mi scuso di essere arrivato un po' in ritardo, però pensavo che la Commissione per questo disegno di legge non dovesse trovarsi davanti ad una serie di emendamenti che comportano, tra l'altro, delle riduzioni di gettito, le quali dovrebbero essere coperte in qualche modo. Ne nascerebbero pertanto dei problemi di copertura tali che io non so se poi il termine del 1° gennaio 1971 per l'entrata in vigore del provvedimento potrebbe essere garantito. Ricordo che ad un certo momento era stato proposto l'inserimento, *sic et simpliciter*, di tutto il disegno di legge in esame nel « decretone ». Ma sorgeva un problema di delicatezza nei confronti dell'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Chiedo scusa ma, poichè è richiesta la nostra presenza in Aula per la votazione degli articoli della

legge sul divorzio, sospendiamo la seduta della Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 19, viene ripresa alle ore 20).

P R E S I D E N T E . Credo sia opportuno che io riferisca quanto è stato detto poc'anzi, prima che sospendessimo la seduta, dato che non tutti i colleghi erano presenti.

Il senatore Valsecchi, relatore del disegno di legge n. 1279, ha fatto presente, quando gli furono prospettati gli emendamenti presentati nel frattempo in Commissione, che egli non era in grado di esprimere un'opinione a tamburo battente e che, pertanto, avrebbe fatto bene la Commissione a nominare in sua vece un altro relatore. Egli ha rilevato, peraltro, che non si pongono particolari ragioni di urgenza, in quanto l'articolo 9 del disegno di legge n. 1279 fissa la decorrenza, per gli sgravi fiscali, dal 1° gennaio 1971, e che a suo avviso sarebbe opportuno che la Commissione assumesse l'impegno di approvare il disegno di legge in questione entro la settimana successiva alla prossima, alla ripresa dei lavori da parte del Senato.

A questo punto mi sono permesso di leggere il comunicato della conferenza dei capigruppo, che ha avuto luogo questo pomeriggio, il quale esattamente dice: « Nella seduta pomeridiana del 20 ottobre l'Assemblea di Palazzo Madama procederà all'approvazione del disegno di legge recante modifiche alle imposte di ricchezza mobile e complementare per i redditi di lavoro, disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati ». Ho fatto anche presente che, qualora la Commissione fosse stata contraria a predisporre il testo in sede redigente in questa settimana, sarebbe stato necessario riunirci nella prossima settimana, evenienza che io (esprimendo una opinione personale, non come Presidente di Commissione) avrei giudicato come negativa.

Dopo queste considerazioni si è aperta la discussione ed è stata fatta la proposta di convocare la Commissione lunedì, 19

ottobre; qualcuno ha suggerito la data del 20 ottobre, ma è stato fatto presente, se non ricordo male dal collega Fortunati, che dovendo predisporre un testo in sede redigente si sarebbe dovuto in ogni caso escludere una data del genere. A questo punto aveva chiesto la parola il collega Zugno, ma è stato interrotto dall'annuncio che bisognava andare in Aula per la votazione. Io ho approfittato della sospensione della seduta per avvicinare il Presidente del Senato e informarlo della questione; egli si è mostrato in un certo senso stupito del fatto che fossero stati presentati emendamenti i quali, certamente, avrebbero reso più lungo l'iter del disegno di legge in un periodo come questo, nel quale tutti i parlamentari sono sovraccarichi di lavoro, e non ha espresso parere nè favorevole nè contrario sulla proposta avanzata dal relatore.

Il collega Pirastu, che non era qui presente ed al quale mi sono premurato di chiarire come stavano le cose, ha subito dichiarato che avrebbe considerato come non presentati gli emendamenti preannunciati. Restano però gli emendamenti presentati dal senatore Li Vigni e anche un emendamento presentato dal senatore Segnana, che riguarda le provincie di Trento e Bolzano; sempre il senatore Pirastu ha osservato che gli emendamenti del senatore Li Vigni, se il proponente non fosse stato presente e se nessuno li avesse fatti suoi, sarebbero stati considerati decaduti. Io debbo dire (se mi è consentito esprimere la mia opinione) che se nessuno avesse presentato emendamenti tutto sarebbe stato molto più facile anche per il collega Valsecchi che ha la responsabilità di riferire su un disegno di legge che riduce le entrate di 160 miliardi di lire.

A questo punto c'è da chiedersi qual è l'aspetto politico della questione (perchè lo aspetto procedurale lo abbiamo esaminato) ed io credo che attraverso le osservazioni fatte nel corso di questa seduta lo si possa configurare in questi termini: noi possiamo approvare il disegno di legge n. 1279 e cioè rispondere a quella ipotesi di contestualità che era stata affacciata in questa Commis-

sione in surroga della intenzione, espressa evidentemente non avendo approfondito l'argomento, di inserire la seconda parte del disegno di legge stesso nel « decretone »: inserzione che venne ritenuta, mi pare a giudizio unanime, impossibile per l'organicità dello svolgimento della materia, per cui si decise di approvare contestualmente l'uno e l'altro provvedimento. Ora, o noi questa contestualità la consideriamo come espressione di un'esigenza politica in un quadro di rapporti di correntezza, oppure superiamo la contestualità e approfondiamo il nostro giudizio sul testo della Camera, con l'impegno di provvedere nella settimana successiva alla prossima.

Mi è parso di avere riferito obiettivamente; qualora però fossi caduto in qualche inesattezza, non certo volontaria, sarei lieto se qualcuno degli onorevoli colleghi mi desse l'opportunità di correggermi.

ZUGNO. Ringrazio il Presidente per avere fatto questa cronistoria che indubbiamente rispecchia in modo preciso la situazione reale che sta a monte dell'argomento di cui al disegno di legge in discussione.

Debbo anche subito fugare dei dubbi. Noi abbiamo dichiarato la nostra disponibilità, la nostra volontà di approvare questo provvedimento così com'è, evitando un suo ulteriore rinvio all'altro ramo del Parlamento, e in modo da soddisfare le esigenze qui rappresentate in modo abbastanza vivace e quindi espressivo di quelle che sono le necessità dell'approvazione del provvedimento stesso, dato che si stanno già formando i ruoli per il 1971. E su questa nostra volontà politica credo che nessuno possa avere alcun dubbio. Il relatore è venuto qui indubbiamente convinto che non ci fosse alcun emendamento, in base al nostro precedente accordo. Trovatosi di fronte a una serie di emendamenti che non comportano piccole modifiche, ma hanno la portata di centinaia di miliardi — per cui si debbono trovare poi le coperture — il relatore stesso dichiarava che a quelle condizioni non era disposto a riferire.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

58ª SEDUTA (9 ottobre 1970)

Ora, poichè da parte dei senatori comunisti si dichiara che i loro emendamenti si debbono considerare come presentati, e poichè l'assenza degli onorevoli colleghi del PSIUP denota la loro volontà di non sostenere gli emendamenti da loro presentati — nel qual caso si intenderebbero decaduti — io credo che allo stato dei fatti potremmo pregare il senatore Valsecchi di svolgere la sua relazione.

P R E S I D E N T E . Ho chiesto al senatore Segnana se intende mantenere lo emendamento, ed egli mi ha risposto che non solo intende mantenerlo, ma che ad esso si è aggiunta anche la firma del senatore Corrias.

Non vorrei dare lettura di detto emendamento, nel caso che un'altra riflessione portasse i presentatori a ritirarlo.

B A N F I . Io mi permetto di ricordare ai colleghi che lo spirito con il quale abbiamo preso la decisione di votare l'urgentissima e la sede redigente era quello di accompagnare o seguire immediatamente il « decretone ». È chiaro che sono perfettamente d'accordo con il senatore Zugno che quel voto che demmo in Commissione aveva un preciso significato politico d'impegno per ciascuna delle parti di non presentare emendamenti, cioè di approvare il disegno di legge nello stesso testo pervenutoci dalla Camera. Questo era, mi pare (io non posso interpretare il pensiero di coloro che eventualmente non fossero stati presenti in quel momento), il pensiero dei presenti e di coloro che hanno votato.

E allora, se così è, io chiederei:

1) che venga iniziata immediatamente la relazione del collega Valsecchi;

2) che vengano dichiarati decaduti (cosa che in questo momento io credo non possiamo fare) gli emendamenti presentati dal senatore Li Vigni se non sarà presente nel momento in cui la relazione sarà finita e dichiarata chiusa la discussione (che speriamo non abbia luogo). Per quanto riguarda gli emendamenti del gruppo comunista, fin da questo momento li possiamo considerare ritirati.

P I R A S T U . Non presentati.

B A N F I . Io pregherei vivamente, e con tutto l'affetto che a lui mi lega, il senatore Segnana di non introdurre un elemento che turba un amichevole accordo tra colleghi, che era quello di approvare il disegno di legge nel testo della Camera.

P R E S I D E N T E . Non avendone data lettura, si può considerare non presentato l'emendamento del senatore Segnana, se egli è d'accordo.

B A N F I . Abbiamo tutti lavorato intensamente anche intorno al « decretone » e con la stessa volontà di arrivare in porto. Io credo che potremmo chiudere subito la discussione, prendere atto che gli emendamenti sono decaduti e invitare amichevolmente i senatori Segnana e Corrias a ritirare il loro.

B E L O T T I . Signor Presidente, anzitutto mi permetto di farle rilevare che qui si parla del disegno di legge Raffaelli, pervenutoci approvato dalla Camera; ma c'è anche un nostro disegno di legge di identico contenuto, su identico argomento, il 1268, presentato il 23 giugno 1970, a firma del sottoscritto, Buzio, Cifarelli ed altri colleghi. Chiederei quindi, a' termini di regolamento, che questo provvedimento venisse abbinato al disegno di legge Raffaelli.

P I R A S T U . Non si può perchè non è in sede redigente: sono due sedi diverse.

B E L O T T I . Noi ci troviamo allora di fronte a un fatto del genere: che a un ramo del Parlamento è stato presentato un disegno di legge su un determinato argomento; qualora gli pervenga, per la discussione, un provvedimento su analogo argomento approvato dall'altro ramo, non avrebbe il diritto di metterlo in discussione.

Questo mi pare che sia quanto meno abnorme rispetto anche alla logica.

Comunque, chiedo che la questione venga affrontata perchè mi pare per lo meno strano escludere dalla discussione un prov-

vedimento presentato all'esame del Parlamento addirittura prima di quello oggi considerato.

B A N F I . Mi scusi, senatore Belotti, se la interrompo ma, ammesso che sia possibile abbinare la discussione dei due disegni di legge, come ci dovremmo regolare per la necessaria approvazione da parte della Camera dei deputati? Non dimentichiamo, infatti, che il disegno di legge Raffaelli ed altri è stato già approvato in quella sede.

B E L O T T I . La cosa è semplicissima perchè se venisse approvato, ad esempio, in sede redigente il disegno di legge n. 1279 d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri, allora si potrebbe considerare assorbito da quelle norme il provvedimento da me presentato poichè, ripeto, la materia è del tutto analoga.

Tutti, in verità, avrebbero voluto spingere più in là le agevolazioni a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito, ma poi tutti hanno finito con il fare i conti con la realtà concreta per cui le norme proposte da ambedue i provvedimenti sono assai simili specie dopo gli emendamenti apportati al disegno di legge Raffaelli in sede di discussione alla Camera dei deputati.

Il testo che dovrebbe risultare, pertanto, sarebbe quello già approvato dalla Camera con eventuali piccole modifiche. Non vedo dunque nessuna difficoltà dal punto di vista procedurale.

Piuttosto, quello che mi meraviglia è un fatto: che avendo il disegno di legge n. 1279 e quello da me presentato decorrenza dal 1° gennaio 1971 non vi sono, sul piano tecnico giuridico, ragioni tali da giustificare una discussione affrettata in un momento in cui siamo impegnati dai lavori dell'Assemblea.

Mi rendo conto del significato politico di fare seguire nel più breve tempo possibile all'emanazione del « decretone » questo provvedimento che agevola in materia tributaria vasti settori del mondo del lavoro, ma ritengo altresì che quando da parte nostra si sia assunto l'impegno solenne di

discutere come primo punto all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori dell'Assemblea, questo disegno di legge, abbiamo fatto il nostro dovere in modo serio e responsabile.

Non possiamo, in una materia tanto importante, stringere i tempi di discussione come da qualche parte si vorrebbe; cerchiamo di procedere con reciproca fiducia, come del resto è consuetudine di questa Commissione, confortati anche dalle decisioni prese in sede di conferenza dei capigruppo nella giornata di oggi.

P R E S I D E N T E . Ritengo sia utile, per chiarire i termini della discussione, dar lettura di alcuni brani del resoconto della seduta del 6 ottobre tenuta dalla Commissione in sede referente per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1325:

« Il relatore, senatore Formica, conferma che è emersa l'eventualità che i diversi Gruppi politici, con il consenso del Governo, si accordino, sia per precisare e definire i punti controversi, sia per apportare modificazioni formali e sostanziali al provvedimento. In particolare, il senatore Formica dichiara che, d'accordo con l'altro relatore, senatore Fada, riterrebbe opportuno modificare gli articoli 37, 42 e 45 del decreto-legge ed approvare alcuni articoli aggiuntivi concernenti l'agricoltura, l'irrigazione e gli Enti di sviluppo.

Il ministro Ferrari-Aggradi, dopo aver ringraziato i relatori per la loro iniziativa, volta a trovare soluzione ai problemi di maggior rilievo e significato, dichiara di accogliere con favore le proposte di emendamento concernenti gli stanziamenti per l'irrigazione e l'approvvigionamento idrico e s'impegna a sottoporre quanto prima all'esame del Consiglio dei ministri il disegno di legge di proroga e di rinnovamento della Cassa del Mezzogiorno; informa, inoltre, che l'IRI è stato invitato a riesaminare il proprio programma e ad orientarlo in senso particolarmente favorevole al Mezzogiorno.

Per quanto concerne poi la detassazione dei redditi dei lavoratori dipendenti — argomento che forma oggetto di una delle

proposte di modificazione avanzate dai relatori — il Ministro del tesoro si dichiara favorevole ad accogliere la richiesta, riservandosi peraltro di precisare la procedura più idonea a consentire l'approvazione del provvedimento già trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario Macchiavelli, a nome del Governo, dichiara che sarebbe preferibile che il problema della detassazione venisse risolto attraverso l'approvazione del disegno di legge n. 1279, d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri; peraltro, tale approvazione dovrebbe essere contestuale a quella del provvedimento in titolo.

Infine, la Commissione accoglie la proposta del Presidente ».

In effetti, la Commissione aveva ravvisato l'opportunità di una rapida discussione del disegno di legge n. 1279 subito dopo l'approvazione del disegno di legge n. 1325, e per tale ragione si era raggiunta l'intesa di chiedere per il primo provvedimento l'assegnazione in sede redigente.

In quel momento sfuggì a tutti, dobbiamo riconoscerlo, che era stato presentato al Senato il disegno di legge n. 1268 ad iniziativa del senatore Belotti ed altri ed il risultato fu che si parlò solo di quello numero 1279 proposto dall'onorevole Raffaelli ed altri.

Proprio per tener conto del voto emerso dalla Commissione nella seduta del 6 ottobre mi sono fatto carico di rivolgermi alla Presidenza del Senato per chiedere l'assegnazione in sede redigente della proposta Raffaelli, e la mia richiesta, come vedete, è stata esaudita.

Questo volevo dire per ragioni di chiarimento.

B E L O T T I . Io dico che qualora non venisse fatto questo abbinamento mi riserverei di porre la questione dinanzi alla Giunta del Regolamento, perchè il disegno di legge n. 1279 è stato approvato dalla Camera dei deputati in data 25 giugno, cioè dopo la presentazione del disegno di legge n. 1268; ed io ritengo che sia molto grave nei confronti del Senato e della Camera disconoscere e disattendere disegni di legge

presentati in questo o nell'altro ramo del Parlamento.

P I R A S T U . Non ero presente alla riunione precedente, ma vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su una questione che giudico molto grave. Nel corso della discussione sul « decretone » si disse che soltanto per ragioni di ordine tecnico non sarebbe stato possibile inserire il disegno di legge Raffaelli nel contesto di norme che trattavamo, ma che comunque la Commissione assumeva l'impegno di approvarlo contestualmente. Il senatore Belotti, presente quale membro della Commissione a quella discussione, non pose allora il problema dell'abbinamento, problema che certamente non poteva sfuggirgli se avesse voluto considerarlo.

B E L O T T I . Il problema dell'abbinamento non era in discussione!

P I R A S T U . Ho ricordato l'impegno che la Commissione prese allorchè si decise di non inserire, per ragioni di ordine tecnico, il disegno di legge n. 1279 nel « decretone ». Non è che la Commissione non possa venir meno ad un impegno che ha assunto; essa può anche cambiare parere, ma io ritengo che sulla sua decisione non vi fossero dubbi perchè si disse, ripetuto, che contestualmente al « decretone » il Senato avrebbe dovuto approvare il disegno di legge Raffaelli nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. E proprio perchè non lo si poteva inserire nel « decretone » si decise di chiedere l'assegnazione in sede redigente e la procedura urgentissima.

Devo riconoscere che il Governo mantiene il suo impegno perchè è favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1279. Se la Commissione vuole invece modificarlo (e questo è nei suoi poteri) e abbinarlo con altri disegni di legge, venendo meno ad un voto che essa ha espresso...

B E L O T T I . È inesatto dire « vuole »; la Commissione deve farlo!

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

58ª SEDUTA (9 ottobre 1970)

P I R A S T U . Quando decidemmo di chiedere la procedura urgentissima e di approvare il disegno di legge n. 1279 contestualmente al « decretone » decidemmo anche di discutere soltanto questo disegno di legge e di approvarlo nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Riconosco, come ho detto, che il Governo mantiene il suo impegno, ma debbo anche dire a nome del mio Gruppo che la questione che è stata sollevata la consideriamo molto grave nei confronti dei rapporti che hanno sempre caratterizzato i nostri lavori in questa sede, perchè noi avevamo la convinzione che lo stesso impegno sarebbe stato mantenuto dalla Commissione, altrimenti ne avremmo tratto le dovute conseguenze. Anche il presidente Martinelli ci assicurò quando si pose il problema nell'ultima seduta, che non vi erano dubbi in proposito; pertanto, io prego la Commissione di voler procedere alla discussione ed all'approvazione del disegno di legge n. 1279, così come era stato deciso in precedenza. Il nostro Gruppo è disposto ad approvarlo subito nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, anche se non ci soddisfa completamente ed anche se all'altro ramo del Parlamento ci siamo astenuti, perchè riteniamo che contestualmente al « decretone » sia utile e giusto per i lavoratori il varo di questo provvedimento.

T R A B U C C H I . Non voglio aggiungere nulla a quanto è stato già detto. Mi sembra che non possiamo considerare il disegno di legge Raffaelli come una cosa a sè stante; siamo tutti convinti, io credo, che esso doveva costituire un comma del « decretone », quindi bisogna che troviamo un sistema che risponda in un certo senso a questa impostazione. Che il disegno di legge venga inserito nel « decretone » o si approvi separatamente non ha importanza; l'interessante è che venga varato contestualmente.

Il discorso dell'onorevole Belotti mi sembra che sia un altro, perchè non ritengo che egli non condivida nella sostanza la decisione assunta a suo tempo dalla Commissione. Qui le questioni sono due: da una

parte c'è la volontà di esaminare il problema delle Regioni ed io credo che non si possa inserire la discussione di questa materia nell'ampiezza di un dibattito in Aula; dall'altra, invece, c'è il fatto della presentazione del disegno di legge n. 1268, al quale si è richiamato il senatore Belotti, e mi sembra che quest'ultimo abbia ragione quando dice che avrebbe avuto il diritto di chiedere che il disegno di legge da lui presentato venisse discusso insieme a quello d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri. In questo caso, però, egli non può darne la colpa alla Commissione perchè questa ha preso un impegno senza pensare (e il senatore Belotti onestamente lo ha riconosciuto) che era stato presentato anche il disegno di legge n. 1268. Bisogna, comunque, trovare il modo per venir fuori da questa situazione ed io penso che vi siano due possibilità, e cioè: che venga fatta immediata richiesta alla Presidenza del Senato di assegnazione in sede redigente anche del disegno di legge d'iniziativa del senatore Belotti, oppure che quest'ultimo domandi formalmente, al principio o alla fine dell'esame del disegno di legge n. 1279, che la Commissione dia atto della presentazione del disegno di legge numero 1268 in data anteriore a quella della trasmissione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge al nostro esame, e del fatto che per ragioni di opportunità e celerità noi assumiamo il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento come base di discussione avendo constatato che in sostanza i due testi sono equivalenti.

B A N F I . Possiamo darne atto nella relazione!

T R A B U C C H I . Dove si vuole, per modo che sia dato atto che la presentazione è stata fatta dai due gruppi: il gruppo di maggioranza del Senato e un'eredità del gruppo di minoranza della Camera, che però oggi ha perso la qualifica di gruppo di minoranza in quanto è la Camera tutta che ha fatto suo il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Leggo il verbale della seduta del 7 ottobre, dove si dice:

« Per l'assegnazione in sede redigente del disegno di legge n. 1279, il senatore Pirastu fa presente che i senatori comunisti insistono perchè le disposizioni contenute nel disegno di legge: " Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito ", d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, siano trasfuse nel disegno di legge 1325 che converte in legge il decreto-legge recante i provvedimenti a carattere congiunturale. Dopo l'intervento del senatore Zugno, il quale rileva le difficoltà di ordine pratico che incontrerebbe la collocazione nel disegno di legge n. 1325 delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 1279, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e sottolinea l'opportunità, invece, di una rapida approvazione del secondo disegno di legge, la Commissione delibera, su proposta del presidente Martinelli e con il consenso del rappresentante del Governo, di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge 1279 in sede redigente. Il Presidente avverte inoltre che per lo stesso provvedimento potrà essere poi chiesta la procedura urgentissima ». Questo illustra maggiormente quanto è stato detto nel verbale della seduta precedente.

F O R T U N A T I . Io cercherò di riassumere i termini di carattere tecnico e di carattere politico. O si è realmente nell'ordine di idee di non modificare il testo venuto dalla Camera, e allora è chiaro che è inutile che ci trinceriamo dietro la questione del tempo a disposizione, perchè non ha senso l'alternativa di immettere o non immettere questo provvedimento nel testo del decreto-legge. E questo è il problema politico, chiaro, preciso, e direi che il problema non è quello derivante dalla data del 1° gennaio, senatore Belotti, o dalla data del 26 ottobre e quindi quando è stata affidata al senatore Valsecchi la relazione, egli sapeva benissimo i termini della questione.

P R E S I D E N T E . Egli l'ha avuta molto tempo prima; non era ancora uscito il « decretone ».

F O R T U N A T I . Quindi nessuno ha sollevato obiezioni di sorta. In termini tecnici noi ci troviamo di fronte a un disegno di legge in sede redigente e a un disegno di legge in sede referente. Nella discussione in sede redigente nulla vieta alla Commissione di far proprie norme o disposizioni, contenute o non nel disegno di legge in esame, e presenti o non in qualunque altra proposta; però, dal punto di vista tecnico è necessario, a mio parere, che i disegni di legge, di cui si chiede la discussione abbinata, siano entrambi assegnati alla stessa sede, altrimenti l'abbinamento non è possibile dal punto di vista formale; dal punto di vista sostanziale si possono fare tutti gli abbinamenti che si vogliono.

Noi abbiamo chiesto la sede redigente perchè il testo era stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, nei cui confronti i Gruppi politici presenti in questa Commissione, senza eccezioni di sorta, senza nessuna riserva, hanno detto che erano pronti a far proprio il testo; se così non fosse stato era inutile parlare di contestualità, era inutile dire che questa era l'alternativa all'immissione nel testo del decreto-legge.

A me pare che il nodo da sciogliere sia anzitutto il primo, altrimenti facciamo delle discussioni astratte; perchè se siamo d'accordo che non si deve modificare, allora si trovano tutte le soluzioni possibili e immaginabili, pratiche, tecniche, politiche, temporali, eccetera; se non siamo d'accordo su questo punto è evidente che tutte le soluzioni debbono essere adeguate a questa nuova valutazione.

V A L S E C C H I , relatore. Siccome io ho una certa responsabilità per aver fatto sorgere questa polemica, non voglio neanche finire sul banco degli accusati. Allora precisiamo subito le cose. Se i colleghi avessero la bontà di esaminare il disegno di legge cui accennava il collega Belotti, si accorgerebbero che esso porta anche la mia firma; e il testo di questo disegno di legge è identico — dico identico — a quello pervenuto dalla Camera, con una sola variazione: la riduzione da 300.000 (di cui all'articolo 1, comma secondo) sale a 360.000 lire. Siccome tutto ciò

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

58ª SEDUTA (9 ottobre 1970)

è scritto e stampato, non vi resta altro che controllare. Se volete, ve lo leggo, ma vorrei evitarvi questa fatica.

Detto questo, egregi colleghi, è inutile che qui si faccia il processo per sapere che cosa c'è sotto. E allora, dato che questo testo è perfettamente identico all'altro, avendoci impegnato la mia firma, non ho altro da dire; la questione è finita. Quindi non soltanto conosco la materia, ma sono stato informato che questa sera avrei dovuto fare la relazione e l'accordo generale era di approvare il testo senza emendamenti, in modo da non farlo tornare alla Camera. Se vi fosse stato un accordo diverso, di emendamenti e riserve avrei potuto avanzarne anch'io. Vengo qui, in Commissione, per fare la relazione, e trovo presentati gli emendamenti Li Vigni e gli emendamenti Pirastu.

P I R A S T U . Io non li ho presentati.

B E L O T T I . Sono stampati! Chi li ha presentati?

P I R A S T U . Io li considero non presentati.

V A L S E C C H I , *relatore*. Lei può considerarli come vuole. Quando sono arrivato, un'ora e mezza fa, ho trovato violati i « sacri patti » da parte del Gruppo comunista e da parte del PSIUP. A questo punto ho fatto presente alla Commissione che avrei rinunciato a fare il relatore piuttosto che pronunciarmi su questi emendamenti. Perchè o la cosa è seria e sono pronto a riferire, o non è seria; però se è seria tutti gli emendamenti debbono essere ritirati. Se non sono ritirati rinuncio — ripeto — a fare il relatore e la colpa è di chi non rispetta i patti. Io pregherei inoltre il senatore Belotti di non sollevare questioni perchè nella sostanza si può trovare il modo di affermare alcune cose nel testo. Però, concludo riaffermando che questi emendamenti non li posso accettare, ma non voglio che mi si accusi di averli respinti, mentre coloro che li hanno presentati fanno bella figura.

Però al gioco di dire che io non accetto questi emendamenti non ci sto!

B A N F I . Ma ogni discussione è inutile perchè sono decaduti!

Z U G N O . Vorrei che considerassimo il fine al quale miriamo. Mi pare che siamo tutti d'accordo sul fatto che intendiamo approvare questo provvedimento possibilmente entro domani e senza nessuna modificazione.

Ha indubbiamente ragione il senatore Valsecchi nel dire che non può affrontare la discussione del disegno di legge senza aver prima adeguatamente esaminato gli emendamenti presentati in apertura di seduta, ma poichè pare oramai assodato che tali emendamenti verranno ritirati o comunque dichiarati decaduti ritengo che le cose si siano chiarite.

C'è ora il problema del disegno di legge presentato dal senatore Belotti ed altri; una soluzione potrebbe essere quella di esaminarlo questa sera in sede referente per chiederne quindi l'assegnazione, per domani, in sede redigente.

Se tuttavia si considera bocciato l'emendamento relativo alle 360.000 lire al posto delle 300.000, allora tutti e due i provvedimenti potrebbero andare all'esame dell'Assemblea e resterebbe approvato solo il disegno di legge dell'onorevole Raffaelli ed altri.

T R A B U C C H I . Al fine di rendere possibile la discussione congiunta dei due disegni di legge proporrei di richiedere immediatamente, così come ha suggerito il senatore Zugno, alla Presidenza del Senato, che ci venga assegnato in sede redigente anche il disegno di legge d'iniziativa del senatore Belotti.

A N D E R L I N I . Siamo d'accordo.

T R A B U C C H I . Aggiungo che, se la risposta della Presidenza fosse positiva, il provvedimento di sgravio fiscale di cui trattasi potrebbe essere esaminato dall'Assemblea in coda al « decretone ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)58^a SEDUTA (9 ottobre 1970)

B O S S O . Sono estraneo a tutti questi accordi che si vorrebbero prendere; non sono d'accordo sulla necessità di affrettare i tempi di discussione di questi provvedimenti e non condivido neanche il fatto che questa materia vada a finire nel « calde-rone » della legge n. 1325!

P R E S I D E N T E . Non va a finire nel « decretone »! Si è trattato di una considerazione alternativa!

B O S S O . Però, mi pare che il senato Trabucchi abbia insistito perchè le presenti disposizioni fossero coniugate con il « decretone ». Su questo, ripeto, non sono d'accordo.

Non entro nel merito del disegno di legge dell'onorevole Raffaelli ma poichè, come giustamente è stato detto dal senatore Valsecchi, le sue disposizioni entreranno in vigore solo con il 1° gennaio 1971, considero l'insistenza con la quale se ne vuole affrontare la discussione solo come un atto di speculazione politica.

A ben pochi, infatti, è stata data la possibilità di analizzare il provvedimento e di far sentire la propria voce.

S O L I A N O . Intervengo brevemente per alcune precisazioni.

Il senatore Valsecchi ha detto che il nostro Gruppo è venuto meno agli impegni assunti, a loro volta, dai capigruppo. Ebbene, vorrei chiarire che la presentazione degli emendamenti da parte del Gruppo comunista è avvenuta quando ancora non si era al corrente del calendario dei lavori comunicato dal presidente Martinelli.

Ora, nella attuale situazione, abbiamo già dichiarato, e lo ripeto, di essere disponibili a qualsiasi soluzione che acceleri i tempi per l'approvazione del provvedimento.

B E L O T T I . La mia questione non ha assolutamente nulla a che vedere con l'aspetto politico e con gli impegni della Commissione.

Preciserò meglio; io non ho nulla da eccepire in ordine al fatto che il testo venuto dalla Camera venga approvato così

come è, anche se potrebbe essere migliorato, e mi rendo conto della opportunità di non determinare un distacco troppo grande tra l'approvazione del « decretone », il cui *iter* sta oramai per concludersi, e queste norme che riguardano la tassazione dei lavoratori.

La questione che io pongo è invece di principio: se negli archivi del Senato esiste un disegno di legge che è stato presentato in data anteriore a quella della trasmissione da parte della Camera del disegno di legge n. 1279 se ne doveva tenere assolutamente conto e il non averlo fatto suona quanto meno strano ed apre molti dubbi.

Al primo firmatario del disegno di legge n. 1268, il sottoscritto, si oppone che la decisione di discutere unicamente del provvedimento n. 1279 è stata presa in sede di Commissione e, precisamente, il 6 ottobre, ma non credo che le procedure legate alle rispettive date di presentazione dei due provvedimenti in questione debbano essere legate alla presenza o meno del primo firmatario di uno dei due disegni di legge in una Commissione.

Ripeto, quella che sollevo è una grave questione di principio.

Non si eccepisca comunque dicendo: « Siccome non eri presente quella sera, non hai diritto », perchè il disegno di legge è stato presentato in forma ufficiale ed è stato messo agli atti del Senato con quella data e quindi il fatto della presenza non significa assolutamente nulla, a mio modo di vedere; non ritengo che la ragione addotta dal senatore Fortunati sia pertinente al disegno di legge, nè io nè gli altri firmatari abbiamo la presunzione di aver scritto la « Divina Commedia » presentando quel provvedimento. Voi lo sapete benissimo: è un atto di buona volontà che abbiamo compiuto assieme, frutto di un certo lavoro e di un certo sforzo. Anche noi avremmo voluto arrivare molto al di là sotto certi punti di vista e magari anche superare il contenuto degli emendamenti del senatore Li Vigni e dei colleghi comunisti, ma purtroppo abbiamo dovuto tener conto delle possibilità e dell'impostazione che il Governo intendeva dare al provvedimento.

Ora mi chiedo semplicemente questo: il senatore Fortunati ha eccepito in ordine alla procedura che mentre un disegno di legge, dopo che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, viene acquisito dal Senato in sede redigente, un altro disegno di legge, che tra l'altro non è stato ancora ufficialmente assegnato neanche in sede referente, non può essere abbinato quando l'argomento non sia identico. Io non sono così sicuro in ordine alla impossibilità di abbinamento dei due provvedimenti. Se la Commissione dice di voler fermare l'attenzione in primo luogo sul disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati, benissimo, io sono d'accordo; il Senato deve dire che l'altro disegno di legge è assorbito nel disegno di legge Raffaelli. Però io faccio una questione di iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento, il quale ha identico contenuto: non c'è infatti che una minima differenza, alla quale noi siamo prontissimi a rinunciare perchè non vogliamo fare i « piantagrane » — non lo siamo di natura — e tutte le volte che si può andare avanti lo facciamo volentieri. Io faccio solo una questione di principio, perchè la questione di principio può avere degli sviluppi notevoli in avvenire, anche nei confronti dei rapporti tra le due Camere, e questo tengo a sottolinearlo.

P R E S I D E N T E . Senatore Belotti, la ringrazio, anche perchè col suo intervento agevola il nostro lavoro. Ritengo poi che quando lei ha accennato ad eccezioni che le sono state mosse, non volesse alludere a dichiarazioni fatte da me.

B E L O T T I . No, signor Presidente. Io intendevo rispondere al collega Pirastu: era evidente.

P R E S I D E N T E . Debbo dire che io mi sono affrettato ad informarmi ed ho appreso una cosa che mi ha anche stupito un po': che cioè non esiste una norma obbligatoria per l'abbinamento dei disegni di legge.

Se qualcuno di noi se ne fosse ricordato, io l'avrei immediatamente fatto presente.

Lei ha ragione, senatore Belotti, quando dice che è il fatto della presentazione del disegno di legge che ha valore e non il fatto della presenza materiale del proponente o di uno dei proponenti. Ma è andata così. Io la ringrazio per aver richiamato l'attenzione di tutti noi in modo che non si ripetano circostanze del genere.

Detto questo, do la parola al collega Segnana, il quale ha presentato un emendamento che reca anche la firma del senatore Corrias. Io non ne ho dato notizia finora nella speranza — mi permetto di dirlo — di poter considerare tale emendamento come non presentato, perchè altrimenti cadrebbe tutto il nostro ragionamento.

S E G N A N A . Domando scusa, signor Presidente. Generalmente io prendo la parola non frequentemente in questa Commissione e quando la prendo, lo faccio anche in maniera molto breve. Cercherò di essere breve anche in questa occasione, però vorrei che i colleghi si rendessero conto della gravità che il disegno di legge Raffaelli comporta per i bilanci delle Regioni autonome a statuto speciale. Presentando quell'emendamento io non ho voluto piantare delle « grane », perchè c'è stato anche un accordo in sede politica e non vorrei ostacolarlo. Però devo far presente che quando si fa una legge che incide in modo particolare sulla ricchezza mobile e non si considera che le maggiori entrate per i bilanci delle Regioni a statuto speciale sono rappresentate dal gettito dell'imposta di ricchezza mobile, si fa un grosso errore e non si tien conto di leggi costituzionali che hanno una importanza rilevantissima.

Nello statuto autonomo della regione Trentino-Alto Adige, all'articolo 68, è stabilito che i proventi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nelle province di Trento e Bolzano sono assegnati per i nove decimi alle stesse province. Ora, questo significa che, poichè a Trento vi è una entrata di 7 miliardi abbondanti e di circa 8 miliardi in provincia di Bolzano, con questo disegno di legge si avrebbe una minore entrata di un miliardo e mezzo per Trento e di quasi altrettanto per Bolzano. Qualcuno può far

osservare che il presentatore del disegno di legge ha trovato la copertura; però in che modo l'ha trovata? Se nel disegno di legge fossero state aumentate le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, non ci sarebbe stato nessun problema per le Regioni; ma il fatto è che sono state ritoccate le aliquote dell'addizionale della legge n. 1142, i proventi della quale, come sappiamo, sono riservati totalmente all'erario dello Stato. Per tale motivo la Regione sarda ha impugnato la legge persino di fronte alla Corte costituzionale.

Ora, io dico che sono disposto ad agevolare l'iter del disegno di legge in esame, però vorrei che in sede politica ci fosse la garanzia che a questo grave nocumento che si porta alle Regioni a statuto speciale si rimedi con un provvedimento governativo a brevissima scadenza; perchè, se il disegno di legge n. 1279 entra in vigore il 1° gennaio 1971, è giusto che il provvedimento che deve riparare ai danni provocati dalla legge in oggetto ai bilanci regionali entri in vigore anche il 1° gennaio 1971. Faccio un esempio: la provincia autonoma di Trento, che ha determinate competenze statutarie, ha per l'istruzione professionale una spesa di un miliardo e mezzo; ora, se ad un bilancio complessivo di circa 14-15 miliardi andiamo a togliere un miliardo e mezzo, voi capite che arrechiamo un grave pregiudizio. Io faccio questo discorso per la provincia di Trento, ma esso vale anche per la Sardegna, per la Sicilia e per la Valle d'Aosta. Leggetene gli statuti e vedrete che l'imposta di ricchezza mobile costituisce lo elemento fondamentale delle entrate delle Regioni autonome.

Quindi, concludendo, dichiaro che sono disposto ad agevolare l'iter del disegno di legge in esame, però vorrei che in sede politica ci fosse un impegno per rimediare agli inconvenienti che ho enunciato.

PRESIDENTE. Ma, collega Segnana, un impegno in sede politica, se impegno vuol dire quello che è detto nel dizionario italiano, non lo può prendere che il Governo, non la Commissione.

SEGNANA. Qui c'è un rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo potrà fare una sua dichiarazione in Aula.

FORTUNATI. Purtroppo abbiamo un problema che non è stato, a mio avviso, ancora affrontato. Praticamente ci troviamo nella stessa situazione in cui ci siamo trovati quando abbiamo soppresso l'imposta di consumo sul vino. Qui non si tratta di una soppressione d'imposta, ma di una riduzione del *plafond* imponibile e quindi di una diminuzione del gettito dell'imposta di ricchezza mobile. Quindi, nessuna questione dal punto di vista costituzionale, ma un problema di politica economica. Tale problema, secondo me, va sollevato attraverso una dichiarazione in Aula, in modo che il Governo si pronunci ed esprima un atto di volontà nel senso di affrontarlo e risolverlo. Riterrei pericoloso un ordine del giorno della Commissione o qualcosa di simile in proposito. È una questione grossa che secondo me va vista nel meccanismo generale di politica economica del Paese, che una volta per sempre deve essere affrontata. I colleghi sardi che fanno parte di questa Commissione sanno che io mi sono battuto in favore delle Regioni quando ho detto che i problemi di politica economica di carattere generale vengono affrontati con danno degli enti autonomi, che hanno una minore potestà legislativa e tributaria e quindi una minore capacità di reperire altrimenti dei fondi.

Questo è un problema, secondo me, opposto per quanto concerne l'orientamento politico dei comunisti, i quali sono pronti a dichiarare che, se il Governo entra in questo ordine di idee, essi non hanno nulla da obiettare, anzi riconoscono la validità di una posizione da loro sempre sostenuta.

SEGNANA. Signor Presidente, vedo che gli altri colleghi non ne fanno una questione. Peraltro io so che per la Regione Trentino-Alto Adige esiste una valvola di sfogo, prevista dall'articolo 60 dello statuto autonomo, cioè quella delle percentuali

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

58ª SEDUTA (9 ottobre 1970)

per altri proventi che ogni anno sono stabiliti d'intesa tra il Governo e la Regione stessa. Perciò potrei presentare un ordine del giorno che impegni il Governo in questo senso.

P R E S I D E N T E . In Aula però.

S E G N A N A . Io adesso non so se il collega Corrias e i senatori delle altre Regioni a statuto speciale siano d'accordo, poichè la valvola cui ho accennato vale solo per la regione Trentino-Alto Adige.

P R E S I D E N T E . Il collega Corrias non è qui presente in questo momento; quindi è solo lei arbitro di questo ordine del giorno.

S E G N A N A . Io gradirei che l'ordine del giorno fosse sostenuto anche dal collega Corrias.

F O R T U N A T I . Per quanto concerne noi, non abbiamo nessuna difficoltà.

P R E S I D E N T E . Allora l'emendamento presentato dal senatore Segnana è ritirato.

Se la Commissione è unanime, io manderei un lettera al Presidente dell'Assemblea per chiedere di volerci immediatamente assegnare in sede redigente anche il disegno di legge n. 1268.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Sentiamo ora la relazione del collega Valsecchi sul disegno di legge in esame.

V A L S E C C H I , relatore. È noto che il disegno di legge al nostro esame è nato presso l'altro ramo del Parlamento dalla fusione di tre proposte di legge, la 505, la 162 e la 358, presentate alla Camera dei deputati. Alla stesura definitiva ha concorso, ovviamente con notevole peso, il Ministero delle finanze e ne è uscito alla fine un disegno di legge che potrei riassumere nei seguenti punti fondamentali.

Anzitutto si modifica la quota esente dall'imposta di ricchezza mobile — che era

ferma da circa vent'anni per tutte le giustificazioni che si possono leggere nella relazione scritta — portandola per la categoria C-2, cioè dei lavoratori dipendenti, da 240.000 a 600.000 e per la categoria C-1, cioè dei lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, da 240.000 a 360.000 lire. Io debbo solo dire che se non fossimo d'accordo nel senso di non presentare alcun emendamento, già qui avrei da presentarne alcuni. Ma poichè tutti gli altri hanno ritirato i propri, io non presento i miei. La perdita che il Fisco verrà a sopportare per queste operazioni di innalzamento della quota esente per le categorie C-2 e C-1 si aggira sui 160 miliardi.

Un'altra misura adottata è lo spostamento del 4 per cento verso l'alto della fascia di reddito per i lavoratori dipendenti, sì da salire dalle attuali 960.000 ad un milione e 80.000 lire; il che vuol dire che l'aliquota dell'8 per cento di ricchezza mobile si applica soltanto dopo un milione e 80.000 lire, non più su 960.000 lire.

In tema di imposta complementare, poi, la quota di detrazione per carichi di famiglia passa, per tutti i contribuenti, da 50.000 a 100.000 lire per ogni persona a carico.

Tutta questa è, direi, la parte passiva, per quanto riguarda l'erario, del provvedimento. Di contro c'è la parte attiva, rappresentata dall'aumento dell'addizionale stabilita col decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che così diventa un po' più grave, con tutte le conseguenze che inferiscono ad un sistema tributario di progressiva proporzionalità. Ciò è da biasimarsi, anche se il Ministro ha dichiarato di non poter fare diversamente in vista della riforma tributaria che deve entrare in vigore il 1° gennaio 1972.

Questo sistema che merita molto biasimo è accettabile proprio perchè ha la durata di un anno, praticamente dal 1971 al 1972. In questo caso l'addizionale sull'imposta di ricchezza mobile viene portata da 10 a 15 centesimi per i redditi superiori a lire due milioni fino a lire 10 milioni, a 20 centesimi per i redditi superiori a lire 10 milioni, rimanendo nella misura di 10 centesimi per i redditi inferiori.

Il disegno di legge, poi, prevede la ritenuta nella misura dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dai professionisti, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte da parte di enti pubblici e imprese private per prestazioni professionali. Un'altra cosa importante che viene contemplata è l'inasprimento delle penalità esistenti; in proposito dovrei osservare qualcosa, ma mi riservo di farlo il giorno in cui esamineremo la grande riforma. Dico soltanto, per esperienza vissuta, che la penalità prevista nella identica misura per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione non è giusta. Al riguardo posso citare un caso che si è verificato nella mia valle, dove esiste una cooperativa per l'energia elettrica che va oltre mille cooperatori. Chi possiede il massimo delle azioni ne ha tre e percepisce un reddito di 5.000 lire l'anno. Il procuratore delle imposte ha attuato l'inasprimento della pressione fiscale imponendo un'ammenda in misura fissa per tutti. Gli interessati dovrebbero percepire redditi per un secolo solo per pagare l'ammenda, ma la cosa grave è che se uno non denuncia volutamente 30.000 azioni subisce ugualmente un'ammenda di 50.000 lire.

Il disegno di legge, come dicevo, contempla un inasprimento delle penalità esistenti ed io non posso che raccomandarlo al fine di realizzare una maggiore verità per costringere meglio a fare il proprio dovere quelli che oggi non lo fanno.

Detto questo, propongo di passare senz'altro all'esame e alla votazione degli articoli, avendo chiarito che gli emendamenti presentati sono stati ritirati o saranno dichiarati decaduti. Mi sembra che dobbiamo votare il testo già approvato dalla Camera, considerando assorbito il disegno di legge n. 1268 per la parte assorbibile.

P R E S I D E N T E . Comunico che la richiesta di assegnazione in sede redigente del disegno di legge n. 1268, d'iniziativa dei senatori Belotti ed altri, sollecitamente presentata al Presidente del Senato, è stata da questi accolta.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ricordo che sono stati ritirati dal senatore Pirastu e dal senatore Segnana gli emendamenti rispettivamente presentati; quelli d'iniziativa del senatore Li Vigni li dichiaro decaduti per l'assenza del proponente.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Art. 89 (*Quota esente*). — Dal reddito netto della categoria B delle persone fisiche e dal reddito netto della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti è detratta una quota esente di lire 240.000 annue. Dagli altri redditi netti della categoria C/1 è detratta una quota di lire 360.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 si applica una detrazione di lire 600.000 annue rapportata a ciascun periodo di paga.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la quota esente non può eccedere l'ammontare di lire 240.000 annue ed è imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/1 e B. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2 di ammontare inferiore a lire 360.000 annue concorrano redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, la quota esente non può eccedere complessivamente le lire 360.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi di categoria C/2 e C/1. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2 e con i redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, i quali, da soli o cumulati, non superano l'ammontare di lire 240.000 annue, concorrano altri redditi della categoria C/1 e redditi di categoria B, la quota esente non può eccedere le lire 240.000 annue ed è imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/2, C/1 e B.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le indennità di anzianità e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire.

La detrazione di lire 240.000 si applica anche ai redditi delle società non costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata ed a quelli delle cooperative comunque costituite.

Per le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la quota esente è di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato ».

Per il solo anno 1970 è concesso un abbattimento straordinario di lire 50.000 da valere sul primo scaglione di reddito limitatamente alla tredicesima mensilità o alla indennità equiparata prevista dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.

Ricordo alla Commissione che a questo articolo sono stati presentati dal senatore Li Vigni tre emendamenti: il primo tendente a sostituire il primo e il secondo capoverso con il seguente: « Dal reddito netto della categoria B delle persone fisiche e dal reddito netto delle categorie C/1 e C/2 è detratto una quota annua di lire 1.400.000, qualora il reddito annuo complessivo netto non sia superiore a lire 3.000.000 »; il secondo tendente a sostituire al terzo capoverso le parole: « un milione di lire », con le altre: « lire un milione e quattrocentocinquanta »; il terzo tendente a sostituire il quarto capoverso con il seguente: « Dai redditi delle cooperative disciplinate dai principi di mutualità, senza fini di speculazione privata, e dai redditi delle società non costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata è detratto una quota annua di lire 1.400.000 ».

Poichè il senatore Li Vigni non è presente, gli emendamenti si considerano decaduti.

Metto in votazione l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, e il terzo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti:

« Le aliquote sono ridotte alla metà per le prime 720.000 lire dei redditi imponibili della categoria B delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo precedente e dei redditi imponibili della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti. Per i redditi imponibili di categoria C/1 diversi da quelli degli artisti e dei professionisti la riduzione si applica sulle prime 660.000 lire annue. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ragione di lire 480.000 annue rapportate a ciascun periodo di paga, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60.000 per ogni anno di servizio prestato.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la riduzione non può applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 720.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie C/1 e B. Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e professionisti, di ammontare inferiore a lire 660.000 e della categoria B, la riduzione non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 660.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/1 e B. Ove con i redditi imponibili di lavoro subordinato di ammontare inferiore a lire 480.000 annue concorrano redditi di categorie diverse, la riduzione dell'aliquota non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 480.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/2, C/1 e B ».

Ricordo alla Commissione che il senatore Li Vigni ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« La quota dei redditi relativi alla categoria B delle persone fisiche e alle categorie C/1 e C/2 superiore a lire 1.400.000 fino a un massimo di lire 3.000.000 è sottoposta ad imposta di ricchezza mobile con aliquota netta dell'8 per cento ».

Poichè il senatore Li Vigni non è presente, l'emendamento s'intende decaduto.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Il senatore Li Vigni inoltre ha presentato i seguenti emendamenti aggiuntivi:

Art. 2-bis.

Al reddito complessivo netto, ai fini dell'imposta complementare, è applicata la detrazione di lire 100.000 per ogni familiare a carico e di lire 200.000 quando si tratti del coniuge, di figlio studente fino al compimento del 26° anno di età, di persona in età di lavoro ma inabile al lavoro, di persona con pensione o reddito inferiori a lire 480.000 annue.

Art. 2-ter.

Ai fini dell'imposta complementare sono applicate le seguenti detrazioni:

1) spese di malattia e di degenza non rimborsate dagli enti previdenziali;

2) spese di trasporto sostenute dal lavoratore, nella misura di lire 100.000 annuali per chi risiede nel comune che è sede del luogo di lavoro e di lire 200.000 annuali per chi risiede fuori del comuni che è sede del luogo di lavoro;

3) spese relative alla custodia dei figli minori quando i coniugi concorrono alla produzione del reddito con rapporti di lavoro dipendente;

4) spese relative alla cura dei figli colpiti da gravi minorazioni psico-fisiche da comportare forme continuative di assistenza, nella misura di lire 200.000 annue.

Constatata l'assenza del senatore Li Vigni al momento della votazione, gli emendamenti s'intendono decaduti.

Art. 3.

All'articolo 128, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 465, è aggiunto il seguente comma:

« Le regioni, le province, i comuni, le persone giuridiche private e pubbliche, le società e le associazioni di ogni genere e gli imprenditori commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal soggetto percipiente, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte per prestazioni professionali ».

(È approvato).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Dal reddito complessivo netto determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una quota fissa di lire 240.000 nonchè una di lire 100.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 138 dello stesso testo unico le parole: « di lire 50.000 », sono sostituite con le parole: « di 100.000 lire ».

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 relative ai lavoratori subordinati si applicano anche ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio e agrico-

le di prima trasformazione dei prodotti agricoli comunque costituite.

(È approvato).

Art. 6.

L'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e prorogata con decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 27, è elevata dalla misura di centesimi dieci a quella di centesimi quindici per ogni lira dei tributi indicati nel primo comma del medesimo articolo 80.

Per i redditi di lavoro subordinati la maggiorazione di centesimi cinque dell'addizionale è applicata sull'imposta di ricchezza mobile di categoria C/2 relativa alla parte di reddito imponibile superiore a lire due milioni fino a lire dieci milioni.

Per i tributi dovuti dai soggetti non tassabili in base a bilancio sulla parte di reddito imponibile o di valore che eccede lire dieci milioni l'addizionale è elevata da centesimi dieci a centesimi venti.

(È approvato).

Art. 7.

Le soprattasse previste dal primo comma dell'articolo 243, dal primo comma dell'articolo 244 e dal primo comma dell'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione sono elevate da un terzo a due terzi.

L'ammenda di cui al primo comma dell'articolo 243 del testo unico stesso è stabilita da lire 100.000 a lire un milione quando l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta superi le lire 50.000, salvo i casi previsti dall'articolo 248 del testo unico medesimo.

Il terzo comma dell'articolo 245 del detto testo unico, nel testo integrato dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1965, n. 495, è abrogato.

(È approvato).

Art. 8.

L'Amministrazione finanziaria provvede anche d'ufficio ad effettuare rimborsi e conguagli delle maggiori imposte eventualmente pagate dal contribuente, in dipendenza di errori materiali compiuti dagli uffici, anche in assenza di ricorso di parte e senza limiti temporali.

(È approvato).

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio l'addizionale di cui al precedente articolo 6 si applica anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1970.

(È approvato).

Art. 10.

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

La Commissione ha così esaurito l'esame degli articoli del disegno di legge; se nessuno fa obiezioni resta inteso, pertanto, che la Commissione proporrà all'Assemblea di considerare assorbito negli articoli testè approvati, il disegno di legge n. 1268, e che il relatore Valsecchi viene autorizzato a chiedere all'Assemblea l'assenso a presentare relazione orale, in modo che il disegno di legge possa essere votato dal Senato nella giornata di domani.

(Così rimane stabilito)

La seduta termina alle ore 21,40.